

## ***NIENTE IRAP PER I GENERALISTI***

*Esente chi non è responsabile di un'attività autonomamente organizzata*

I medici che lavorano per il Servizio Sanitario Nazionale non sono soggetti passivi dell'IRAP e, quindi, non hanno alcun obbligo dichiarativo e di versamento dell'imposta.

A chiarire definitivamente la questione è un'importante sentenza della Corte di Cassazione, la **n. 29176** depositata lo scorso settembre. Dovrebbe definitivamente chiudersi così la lunga diatriba in merito al pagamento dell'IRAP da parte dei medici che svolgono attività professionale in convenzione con il SSN. I medici convenzionati, come noto, sono liberi professionisti muniti di partita iva con la conseguenza che si ritenevano assoggettati oltre che all'IRPEF anche all'Imposta Regionale sulle attività produttive che colpisce sia le attività imprenditoriali sia quelle professionali. Da qualche anno da più parti sia in dottrina sia in giurisprudenza (con sentenze di merito e di legittimità) era stato fatto notare che alcuni professionisti, pur essendo lavoratori autonomi, di fatto, erano privi di un'organizzazione autonoma, venendo così a mancare nei loro confronti il presupposto impositivo per l'assoggettamento a IRAP.

L'Amministrazione Finanziaria negli anni ha inizialmente tenuto una posizione di rigore, ritenendo sempre sussistente il presupposto impositivo, solo nell'ultimo periodo. Con questa pronuncia, anche in conseguenza di una serie di sentenze che le hanno dato torto, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente preso atto che nei confronti di quei professionisti privi di una struttura organizzativa autonoma non può essere richiesto il pagamento dell'IRAP. Tuttavia sono sempre mancate delle disposizioni normative che, in questo contesto definissero cosa in concreto debba intendersi per organizzazione autonoma, con la conseguenza che spesso i professionisti non sapendo come comportarsi, hanno, nel dubbio, continuato a versarla puntualmente. Ora la Cassazione pone un punto fermo almeno con riferimento ai medici convenzionati SSN. La pronuncia trae origine da una richiesta di rimborso dell'IRAP avanzata da un medico e, come normalmente avviene, rigettata dall'Agenzia delle Entrate. Avverso tale rigetto, il medico ricorreva in Commissione Provinciale che gli dava ragione. Botta e risposta: l'Amministrazione ricorreva in appello che dava ancora ragione al medico. Ma non finisce qui: l'Agenzia ricorreva in Cassazione che, ancora, confermava la tesi del medico. In particolare, l'Amministrazione, nel ricorso, denunciava la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione. Secondo la Cassazione, il ricorso era manifestamente infondato, poiché la decisione di secondo grado, che dava ragione al contribuente, era conforme al principio, ormai consolidato in Corte di Cassazione secondo cui l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della "autonoma organizzazione", ricorre quando il contribuente:

- a) è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impiega beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Alla luce di questa sentenza, i medici convenzionati che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Cassazione, non hanno un'autonoma organizzazione e hanno versato negli scorsi anni l'IRAP, possono chiedere il rimborso alla sede delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale. Occorre in tal caso però tener presente che difficilmente l'Amministrazione disporrà il ricorso con la conseguenza che occorre intraprendere il contenzioso, che però verosimilmente dovrebbe dare ragione al medico. Invece, per quanto concerne il futuro, sempre in presenza dei predetti requisiti, il medico può astenersi dal dichiarare e versare l'IRAP.

Si ricorda infine che sia l'Amministrazione, sia la Corte di Cassazione hanno comunque chiarito che nel caso in cui il medico abbia aderito per gli anni pregressi (fino al 2002) il condono tombale ovvero il concordato ha perso il diritto a richiedere il rimborso. Perché avendo definito la sua posizione tributaria in modo irrevocabile non può più chiedere la restituzione di imposte ritenute non dovute come in questo caso l'IRAP.

### *I requisiti per evitare l'IRAP*

Il medico non è il responsabile dell'organizzazione, ma è inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità e interesse di altri

*ovvero, in alternativa*

- non impiega nello studio professionale beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione
- non si avvale di lavoro altrui salvo che occasionalmente